

(N. 2060)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA, SANTALCO, ROSA e MARTINAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1975

Costituzione degli Istituti di previdenza in Ente di diritto pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che presso il Ministero del tesoro funziona la Direzione generale degli istituti di previdenza, dotata di una particolare autonomia patrimoniale e finanziaria, che opera nel campo della previdenza per i dipendenti degli enti locali territoriali, degli enti ospedalieri e di altri istituti.

Sorvolando sulla nascita e sull'evoluzione storica di tale istituto, si desidera porre in evidenza come la nuova realtà della funzione previdenziale comporta la necessità di rivedere la struttura operativa dell'istituto medesimo ed il suo inserimento nel tessuto operativo dell'Amministrazione pubblica.

È infatti ormai prevalente l'orientamento di scorporare dall'Amministrazione statale tutte quelle attività che non sono strettamente connesse all'ente Stato aventi preponderanti aspetti aziendali, attività riconducibili allo Stato soltanto come dirette a fini pubblicistici.

Esempio tipico di questa attività è costituito dalla citata Direzione generale del Ministero del tesoro.

Gli istituti di previdenza compiono per le citate categorie, le normali funzioni di qualsiasi istituto previdenziale, oltre ad effettuare operazioni di credito nei confronti degli enti locali, mediante investimenti delle disponibilità liquide.

Come è facilmente intuitivo, si tratta di attività che poco hanno da vedere con l'attuale qualifica di Amministrazione dello Stato, ancorchè autonoma.

Peraltro tale attività viene spesso frenata dal vincolo della contabilità generale dello Stato nonchè dal duplice controllo della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, mediante il quale si prevede di istituire apposita « agenzia » dando l'avvio ad un'operazione di ristrutturazione burocratica dello Stato, diretta ad avere una ammi-

nistrazione pubblica più efficiente e più rispondente ai bisogni della nuova struttura sociale e politica del Paese.

Poichè i problemi connessi al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento sono molto complessi e rivestono soprattutto aspetti tecnico-operativi, si è scelta la forma della delega al Governo per l'emanazione delle norme necessarie alla ristrutturazione di cui trattasi, con l'osservanza di alcuni criteri direttivi, norme che saranno poi ulteriormente completate da quelle statutarie e regolamentari che verranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Con l'articolo 1 si stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1976 gli istituti di previdenza, cessino di essere inquadrati nel Ministero del tesoro e divengano ente di diritto pubblico operante nel settore della previdenza.

La vigilanza sull'ente rimane attribuita al Ministero del tesoro.

Con l'articolo 2 viene data al Governo la delega ad emanare norme istitutive dell'ente assicurando una continuità nella sua attività.

La particolarità del nuovo istituto deve essere costituita proprio da un legame più stretto con l'Amministrazione statale, da cui proviene, attraverso l'obbligo di mantenere la disponibilità liquida in Tesoreria, con la possibilità di continuare ad avvalersi, con il rimborso delle spese sostenute, di uffici ed organi dello Stato, per la propria attività.

La formula della convenzione per disciplinare tali rapporti si è ritenuta la più idonea per la sua duttilità.

In dipendenza di questa impostazione si è ritenuto opportuno prevedere che tre membri del Consiglio di amministrazione debbano essere designati dal Parlamento, siano parlamentari o no.

Un'ultima indicazione è stata fornita per il personale in servizio presso l'attuale Direzione generale, che avrà il diritto di scegliere se rimanere nell'Amministrazione dello Stato o transitare nel nuovo ente, con la salvaguardia, peraltro, dell'anzianità e delle posizioni personali acquisite.

A carico degli utili che dovranno essere versati al bilancio dello Stato per l'esercizio in corso, dovrà venire costituito il fondo pensioni ed il fondo di previdenza per il personale transitato, tenute presenti le anzianità e le posizioni alla data del 31 dicembre 1975.

Si è usata questa formula perchè, come noto, l'onere per il personale ed ogni altra spesa di amministrazione per l'attività della Direzione generale di cui trattasi non grava sul bilancio dello Stato, ma è a carico del suo bilancio autonomo.

Onorevoli senatori, sperando di aver esposto esaurientemente le ragioni che hanno portato alla presentazione del presente disegno di legge, si confida nell'attenzione che l'argomento merita e nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1976 gli istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro, cessano di far parte del Ministero stesso e vengono costituiti in Ente di diritto pubblico, con personalità giuridica e gestione autonoma.

Esso è soggetto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme, aventi valore di legge ordinaria, per la costituzione dell'Ente di cui all'articolo 1, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati:

a) mantenimento ed eventuale integrazione degli attuali fini istituzionali;

b) mantenimento ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari di cui si avvale l'Ente per lo svolgimento della propria attività;

c) obbligo del deposito delle disponibilità liquide presso la Tesoreria dello Stato;

d) possibilità di avvalersi, per la propria attività, degli uffici statali e dei servizi di Tesoreria centrale dello Stato e delle sezioni di Tesoreria provinciale;

e) inserimento di tre membri designati dal Parlamento nel Consiglio di amministrazione e mantenimento delle attuali rappresentanze degli iscritti ai fondi previdenziali;

f) regolamentazione dei rapporti nascenti dall'attività del costituendo istituto con amministrazioni dello Stato, mediante apposite convenzioni, soggette ad approvazione del Ministero del tesoro;

g) devoluzione al Tesoro dello Stato di una quota degli utili netti di gestione, non superiore al 50 per cento;

h) diritto di opzione, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1975 presso la Direzione generale degli istituti di previdenza, nonchè presso le rispettive ragionerie centrali, assicurando il mantenimento dei diritti quesiti e dell'anzianità di servizio; soppressione dei posti lasciati conseguentemente vacanti nei ruoli organici del Ministero del tesoro;

i) versamento all'ente delle somme maturate, necessarie alla costituzione del fondo pensioni e del fondo di previdenza per il personale transitato nei nuovi ruoli con imputazione agli utili attribuiti al Tesoro dello Stato in base alle vigenti disposizioni;

l) assunzione di nuovo personale esclusivamente mediante pubblici concorsi.